

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

E

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

ART. 1

Oggetto

1. Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale della gestione delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

2. Il presente regolamento è in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, della Legge 27.07.2000 n. 212, recante norme sullo Statuto del contribuente e in coordinamento con il regolamento comunale di contabilità.

3. Le disposizioni del Regolamento sono volte a disciplinare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificarne le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

4. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

TITOLO I
ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

ART. 2

Individuazione

Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

Costituiscono entrate tributarie:

- imposta comunale sulla pubblicità;
- diritti sulle pubbliche affissioni ;
- imposta comunale sugli immobili;
- taxa smaltimento rifiuti solidi urbani, fino a quando non sarà sostituita da tariffa,
- taxa occupazione spazi ed aree pubbliche.

ART. 3

Regolamenti specifici

Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, l'applicazione di ogni singolo tributo è disciplinata con apposito regolamento in considerazione degli aspetti

specifici connessi alla natura del tributo medesimo, osservando i principi posti dall'art. 2 della legge 27 luglio 2000 n. 212 (statuto dei diritti del contribuente).

ART. 4

Determinazione aliquote e tariffe

1. La determinazione delle aliquote dei tributi compete alla Giunta, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del Bilancio in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di Bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario..

ART. 5

AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio comunale nel regolamento riguardante il singolo tributo.

2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui all'art. 4 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, sono immediatamente applicabili, salvo diversa determinazione della legge stessa.

TITOLO II

GESTIONE DELLE ENTRATE

ART.7

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio, fermo restando quanto stabilito dall'art. 117 del TUEL determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più categorie, con riferimento alle attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti:

- a. gestione diretta in economia, anche in associazione con altri Enti Locali ai sensi degli artt. 30, 31, 32, 33 e 27 del Testo Unico sugli Ordinamenti degli Enti Locali;
- b. Affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 113, comma 1, lett. C del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- c. Affidamento mediante convenzione a Società per Azioni o a Responsabilità Limitata a prevalentemente Capitale Pubblico Locale di cui all'art. 113, comma 1, lett. E del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui il socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15.11.1997 n. 446, ovvero che siano state costituite prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 15.11.1997, n. 446;
- d. Affidamento mediante procedure di gara ai soggetti, anche società miste, iscritti nell'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15.11.1997, n. 446 o ai concessionari di cui al D.Lgs 13.04.1999, n. 112 .

3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

4. La forma di gestione prescelta per l'entrata deve rispondere a criteri di maggiore economicità, efficienza, efficacia e ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

5. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione deve conseguire ad una valutazione espressa fondata sull'apposita documentata relazione predisposta dal Direttore di Ragioneria e dal Funzionario Responsabile dei Tributi, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

6. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli Amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.

7. L'eventuale insorgenza di controversie in amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico degli stessi di tutti gli oneri, economici e non relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'Amministrazione preposti alla difesa.

8. I contratti, le concessioni e gli atti di affidamento inerenti attività, comunque denominate, di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate possono essere rinnovati ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della Legge 24.12.1994, n. 724

ART. 8

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti dei singoli tributi nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.04.1910, n. 639, o con le procedure previste con Decreto del Presidente della Repubblica 29.09.1973 n. 602.

2. E' attribuita al Funzionario Responsabile o al soggetto gestore la sottoscrizione dell'ingiunzione o le altre attività necessarie per la riscossione coattiva dell'entrata.

3. E' stabilita in € 16,53 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo nei confronti di qualsiasi debitore del tributo dovuto compreso sanzioni, interessi, spese ed altri accessori. L'abbandono non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, compresi sanzioni, interessi, spese ed accessori risulti comunque inferiore al limite di € 16,53. L'abbandono è formalizzato con determinazione, anche cumulativa, del Funzionario Responsabile. La presente disposizione si applica

anche nei confronti degli eventuali affidatari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi per tasse comunali ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446:

4. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi comunali sono iniziate soltanto dopo che si è decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento.

5. Le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate nei limiti previsti dalle Leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica agli atti medesimi.

ART. 9

Soggetti responsabili della gestione

1. La responsabilità della gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e dell'imposta comunale sugli immobili compete al funzionario responsabile.

2. Il funzionario responsabile provvede a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata ai sensi dell'art. 179 del Testo unico 18.8.2000 n. 267.

3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. B) del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi, il Funzionario dei Tributi deve intendersi responsabile dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.

4. Il Funzionario Responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione e utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati, anche al fine di garantire la necessaria conoscenza agli interessati e la minore richiesta possibile di adempimenti a carico del contribuente, ai sensi dell'art. 6 della Legge 27.07.2000 n. 212, recante disposizione in materia di conoscenza degli atti e semplificazione nell'ambito dello Statuto dei diritti del Contribuente.

5. Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli

interessi dei cittadini e ogni altra misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del terzo gestore dello statu dei diritti del contribuente, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 212/2000.

ART. 10

Modalità di pagamento

1. I tributi comunali da corrispondere sia in base al versamento spontaneo che in base ad avviso di liquidazione od accertamento o sulla scorta di ruoli esattoriali divenuti esecutivi, possono essere pagati attraverso una delle seguenti modalità, a scelta di chi esegue il pagamento:

- a. versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b. versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di tesoreria;
- c. disposizioni, giro conti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- d. assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusta quanto previsto dall'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;
- e. carta di credito di istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale o con il Concessionario della riscossione. Le convenzioni predette debbono essere previamente approvate dal Comune.
- f. in caso di affidamento della riscossione al Concessionario, il versamento del tributo a ruolo avverrà nei modi e nei termini previsti dal Decreto Legislativo 26/02/1999, n.46.

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola

espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza del medesimo.

ART.11

Attività di riscontro

1. Il funzionario responsabile del tributo gestito direttamente dall'Ente provvede all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.

2. Le attività di cui al comma 1) in tutto e in parte possono essere affidate a terzi previa relazione di cui al comma 5° dell'art. 7 e previa deliberazione di indirizzo della G.M..

ART. 12

Garanzie del contribuente sottoposto a controllo dei dati delle superfici imponibili

1. Nell'ambito dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o della tariffa il Comune esercita i poteri conferiti dall'art. 73 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 nel rispetto delle norme contenute nei commi seguenti.

2. Nell'avviso di accesso previsto nel secondo comma dell'art. 73 del citato decreto 507 deve essere richiamata la facoltà del contribuente di farsi assistere durante l'accesso da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria.

3. L'accesso può avere luogo per le abitazioni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dei giorni feriali mentre per i locali adibiti ad attività produttiva o di servizio si terrà conto dell'orario ordinario del loro esercizio.

4. Su richiesta del contribuente deve darsi atto nel verbale delle operazioni delle osservazioni e rilievi del contribuente o del professionista che l'assista.

5. Copia del verbale è consegnata al contribuente che dispone di 60 giorni per comunicare osservazioni e richieste che devono essere valutate dal responsabile del tributo.

6. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine indicato nel comma precedente, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

ART. 13

Vertenze tributarie conciliazione giudiziale

1. Il funzionario responsabile del tributo promuove e resiste alle liti relative all'applicazione del tributo stesso ed ha la rappresentanza legale dell'ente nella gestione delle vertenze, previa delega del Sindaco.

2. Egli può promuovere, previa delega del Sindaco, qualora lo ritenga opportuno, la conciliazione giudiziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546,.

ART. 14

Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- ammontare del debito superiore a € 159,93 
- durata massima: ventiquattro mesi;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata;

- decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

- 2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

- 3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

- 4. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.

TITOLO III

RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 15

Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene, di regola, attraverso le procedure previste dal Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e dai Decreti legislativi n. 46 del 26 febbraio 1999 n. 112 del 13 aprile 1999 qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi.

2. Quando il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal comune la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal R.D. 14.10.1910 n. 639.

ART. 16

Procedure

1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato, per l'adempimento, con gli atti di cui al precedente art. 10.

2. Le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica agli atti medesimi.

TITOLO IV

ART. 17

Statuto del contribuente

Nell'ambito dei principi generali di cui all'art. 1, le norme del presente Regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza e adeguati diritti del contribuente:

- chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
- pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
- semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
- rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

Chiusura di

Chiusura di

La norma regolamentare deve essere interpretata in modo da favorire l'efficacia delle disposizioni e non la loro inapplicabilità.

La modifica apportata è preceduta da una disposizione transitoria.

La disposizione è applicabile in tutti i casi.

La disposizione è applicabile in tutti i casi.

La disposizione è applicabile in tutti i casi.

La norma regolamentare in materia di contenzioso deve essere interpretata in modo da favorire l'efficacia delle disposizioni e non la loro inapplicabilità.

La norma regolamentare in materia di contenzioso deve essere interpretata in modo da favorire l'efficacia delle disposizioni e non la loro inapplicabilità.

La norma regolamentare in materia di contenzioso deve essere interpretata in modo da favorire l'efficacia delle disposizioni e non la loro inapplicabilità.

La norma regolamentare in materia di contenzioso deve essere interpretata in modo da favorire l'efficacia delle disposizioni e non la loro inapplicabilità.

La norma regolamentare in materia di contenzioso deve essere interpretata in modo da favorire l'efficacia delle disposizioni e non la loro inapplicabilità.

La norma regolamentare in materia di contenzioso deve essere interpretata in modo da favorire l'efficacia delle disposizioni e non la loro inapplicabilità.

ART. 18

Chiarezza delle norme regolamentari

Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro al fine di consentire una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono essere introdotte riproducendo il testo integrale della norma risultante dopo la modifica.

I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni sugli istituti compresi nel presente regolamento, né disposizioni specifiche in contrasto con gli stessi.

Qualora disposizioni di legge rendano inapplicabili una qualsiasi disposizione del presente regolamento, ovvero parte di essa, il comune provvede all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.

ART. 19

Certezza delle norme

Le norme regolamentari in materia tributaria non possono imporre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di tre mesi dalla loro entrata in vigore.

Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario del contribuente è istituito l'interpello secondo la seguente disciplina:

- a. ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro 120 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni relative a tributi e tasse comunali a base concetti e personali qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste sulla disciplina tributaria.



- a. La risposta del responsabile del procedimento, scritta e motivata, ha efficacia esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto tributario del richiedente e soltanto per la questione oggetto dell'istanza di interpello. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al punto a), si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo .
- b. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma a).
- c. Qualora la questione oggetto di interpello coinvolga aspetti fondamentali dell'ordinamento dell'entrata tributaria specifica, il responsabile del procedimento entro quindici giorni dalla ricezione rivolge sulla questione interpello formale al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la fiscalità locale, con contemporanea comunicazione al cittadino interpellante. In tali casi il termine di cui al punto a) è di centottanta giorni.

ART. 20

Pubblicità dei provvedimenti comunali

Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti comunali in materia tributaria, secondo le norme di cui all'art.19. del presente regolamento.

ART. 21

Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari

I regolamenti dei singoli tributi devono tenere conto delle esigenze di semplificazione e non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge.

Per le esigenze di semplificazione tributaria, con il presente regolamento viene introdotta l'istituto della compensazione tributaria ..

ART. 22

Avviso bonario

Prima di procedere all'emissione di atti dell'imposizione, il Funzionario Responsabile ha obbligo di invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso, a chiarire la sua posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso, entro trenta giorni del ricevimento della richiesta dell'ufficio.

Il contribuente ha facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari e alla regolarizzazione di errori formali.

La presente disposizione ha effetto a partire dal periodo d'imposta e non si applica ai presupposti impositivi sorti in periodi anteriori.

ART. 23

Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali.

Il servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali è assicurato dal Comune nel rispetto delle seguenti modalità operative:

- informazioni in tutti i giorni feriali (sabato escluso) e possibilità di accesso ai disabili;
- affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
- distribuzione di vademecum informativi sui tributi in vigore;
- comunicati stampa sui quotidiani e sulle emittenti radiotelevisive di interesse locale.

Le informazioni ai cittadini riguardano gli obblighi tributari e i regimi agevolativi comunque denominati. Presso gli sportelli dell'ufficio tributi e dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico è consultabile copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi locali.

Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie di particolare complessità, i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati con il Funzionario del Comune che devono essere fissati entro quindici giorni dalla richiesta. Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 21 in materia di interpello.

Le deliberazioni adottate dagli organi comunali e le Determinazioni del Dirigente dell'ufficio in materia tributaria, di interesse generale, sono affisse per un periodo non inferiore a quindici giorni consecutivi in apposito albo dell'ufficio tributi. Detta pubblicazione ha mera finalità informativa e non sostituisce le vigenti forme di

pubblicità legale in Albo Pretorio e/o in fogli ufficiali, né incide sulle modalità di esercizio dei diritti dei cittadini interessati.

ART. 24

Rapporti con le associazioni, caaf e ordini professionali.

Il Comune trasmette alle associazioni rappresentative di interessi diffusi, ai centri di assistenza fiscale e agli ordini professionali, che ne facciano richiesta, i regolamenti comunali in materia tributaria, le modificazioni degli stessi, le tariffe e le aliquote annualmente deliberate, entro quindici giorni dall'esecutività delle relative deliberazioni

ART. 25

Comunicazioni di atti ed informative all'ufficio tributi

L'Ufficio Tributi riceve dagli Uffici competenti dell'Amministrazione Comunale, come individuati nell'ambito dei regolamenti e delle disposizioni di servizio, copia degli atti di seguito indicati, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui gli stessi sono divenuti esecutivi o comunque efficaci:

- le deliberazioni di approvazione o modificazione degli strumenti urbanistici comunali, che comportino variazione della natura giuridica degli immobili interessati, rilevanti ai fini dell'applicazione dei tributi comunali;
- I mutamenti della destinazione d'uso di aree agricole o edificabili, la posizione di vincoli di inedificabilità, i titoli costitutivi di diritti di proprietà e di superficie in favore di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- I provvedimenti autorizzativi ad attività edilizia, le certificazioni di agibilità e/o abitabilità e le dichiarazioni di inagibilità e/o abitabilità degli immobili, a qualunque uso destinati;
- I piani parcellari di espropriazione per pubblico interesse;
- I provvedimenti di polizia amministrativa e del commercio, rilevanti ai fini tributari;

- I provvedimenti autorizzativi alla installazione di forme pubblicitarie;
- Gli atti amministrativi di revoca o di annullamento degli atti indicati nei punti precedenti, emessi dai medesimi uffici, nonché gli atti giurisdizionale o di amministrazione sovra ordinate che incidono sulla validità ed efficacia degli atti medesimi, se depositati presso gli uffici;
- Ogni ulteriore atto Amministrativo e/o contrattuale, comunque denominato, avente rilevanza per le entrate tributarie del Comune.

E' tenuto alla trasmissione degli atti di cui al comma precedente il Responsabile del Procedimento individuato ai sensi della Legge n. 241/1990.

L'ufficio Tributi puo' richiedere agli uffici Comunali competenti come sopra individuati, atti, notizie e chiarimenti su procedimenti pendenti o definiti, aventi rilevanza per l'applicazione dei tributi Comunali. L'Ufficio interessato è tenuto a comunicare quanto richiesto nel termine indicato dall'ufficio richiedente per la conclusione del procedimento tributario. Ove non diversamente previsto da disposizioni di legge o regolamenti, il termine predetto non può essere inferiore a quindici giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta.

L'ufficio urbanistico comunale è tenuto a comunicare all'Ufficio Tributi la propria valutazione di stima delle aree fabbricabili, ai fini della determinazione dell'Ici, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Le richieste, gli atti e le informazioni di cui al presente articolo possono essere trasmessi per via informatica.

ART 26

Compensazione verticale

Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, puo' detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti purchè non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente,
- tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta:
- Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.
- E' in facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
- La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruoli.

ART. 27

Competenza sulla dichiarazione di compensazione

Le dichiarazioni di compensazione previste nel presente capo sono indirizzate al Funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso d'invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario predetto.

ART. 28

Affidatari di servizi tributari

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali affidatari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

ART. 29

Disposizioni finali

1. I Regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento del presente regolamento generale, purchè in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.

SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

ART. 30

Oggetto

Le norme che seguono disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie relative ai tributi e tasse applicate da questo Ente alla luce del Decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 (di seguito: D. 472/97) nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e in osservanza dei principi posti dalla legge 27 luglio 2000 n. 212 - statuto dei diritti del contribuente.

ART. 31

Cause di non punibilità

Le cause di non punibilità previste dall'art. 6 del D. 472/97 rappresentate dal contribuente devono essere esaminate con ogni cura dal responsabile del tributo tenendo presente che:

- l'errore di fatto non è scusabile in presenza di colpa anche lievissima, salvo la franchigia consentita dall'aggiunta fatta al 1° comma dell'art. 6 del D. 472/97 dall'art. 2, comma 1, lett b) del decreto legislativo 5.6.1993 n. 203, per effetto della quale non si considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni estimative se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il cinque per cento;

- le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni si realizzano quando il contenuto della norma è oscuro ed il testo dà adito ad interpretazioni di segno opposto;
- l'indeterminatezza delle richieste di chiarimento si ha quando la loro vaghezza non consenta di percepire il contenuto del chiarimento richiesto ovvero siano stati usati termini gergali non immediatamente percepibili dal contribuente sfornito di conoscenze in materia tributaria;
- l'indeterminatezza dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento si realizzano quando, pur tenendosi conto delle eventuali istruzioni connesse, il contribuente di cui sopra non sia in condizioni di compilare tali modelli;
- la forza maggiore deve essere provata dal soggetto;
- l'inevitabile ignoranza della legge tributaria si ha quando il contribuente che l'adduca dimostri di aver fatto quanto in suo potere per evitarla senza riuscirci per impedimenti oggettivi;
- il mancato pagamento del tributo per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi determina la sospensione della riscossione della sanzione.

Qualora sia intervenuta sentenza declaratoria di amnistia o di intervenuta prescrizione del reato o di non doversi procedere per motivi di natura processuale, il contribuente, per continuare ad avvalersi della sospensione dovrà dimostrare di aver promosso azione civile entro tre mesi dalla sentenza nei confronti del terzo ed avrà diritto allo sgravio con contestuale carico della sanzione al soggetto terzo, una volta passata in giudicato la sentenza civile di condanna.

2. Non si procede comunque all'irrogazione di sanzioni connesse alla liquidazione e all'accertamento del maggior tributo dovuto quando gli errori del contribuente siano

determinati da precedenti errori dell'amministrazione in sede di verifica ovvero quando l'atto impositivo o sanzionatorio sia difforme dalla risposta fornita dal Comune sull'interpello prodotto ai sensi del presente regolamento e, comunque, quando, limitatamente alla questione oggetto di interpello, il contribuente non abbia ricevuto risposta entro i termini regolamentari.

3. Non sono sanzionabili le violazioni che si traducono in mere inadempienze formali delle norme tributarie senza alcun debito d'imposta ovvero siano dipese da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e l'ambito di applicazione della norma tributaria.

ART. 32

Violazioni meramente formali

Gli errori o le omissioni che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo sono violazioni meramente formali.

Rientrano tra le irregolarità formali:

- a) errata indicazione di uno dei dati non rilevanti per l'individuazione del contribuente o del suo rappresentante;
- b) la redazione delle dichiarazioni non conformi ai modelli predisposti dall'Ufficio Tributi;
- c) la mancata o errata compilazione di quadri della dichiarazione previsti per l'indicazione di elementi non rilevanti ai fini della determinazione del tributo e che non comportano l'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione. La presentazione della dichiarazione integrativa degli elementi non rilevanti ai fini della liquidazione del tributo non comporterà l'irrogazione della sanzione prevista dall'art.8 comma 1 Decreto Legislativo n.471/1997.
- d) Obbiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della normativa tributaria.
- e) Errata compilazione dei bollettini di versamento.

La norma non ha effetto retroattivo ai sensi dell'art.3 comma 1 della Legge n. 212/2000

ART. 33

Ravvedimento

Cause ostative

Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di attività di accertamento da parte del Comune, in cui l'interessato abbia ricevuto regolare notifica.

Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino .

ART. 34

Regolarizzazione degli omessi o irregolari versamenti e delle dichiarazioni

In caso di violazioni dell'obbligo di versamento dei tributi e di presentazione delle dichiarazioni, si applicano i termini e le riduzioni previste dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e sue successive modificazioni

ART. 35

Regolarizzazione delle altre violazioni

In caso di violazione di altri adempimenti tributari, incluse le violazioni che incidono sul contenuto della dichiarazione e l'omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione è ridotta:

ad un quinto del minimo, se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello in cui l'infrazione è stata commessa vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione ad ogni semestre compiuto e la sanzione così ridotta. In caso di inesistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica , la regolarizzazione deve avvenire entro due anni dalla commissione dell'infrazione. Nelle ipotesi di violazione incidenti sul contenuto della dichiarazioni, quali ad es. infedeltà, omissioni od altro, la regolarizzazione richiede anche la presentazione di una dichiarazione integrativa, che evidenzi la irregolarità ovvero le omissioni oggetto di ravvedimento.

ART. 36

Errore scusabile

Nel caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione di un pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione integrativa, relativa ad una ipotesi di ravvedimento, la regolarizzazione sarà comunque valida se l'interesse versa la differenza ovvero rimuove, l'irregolarità entro trenta giorni dalla richiesta del Comune.

ART. 37

Causa di esimente

Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di ostacolo all'attività di accertamento, a condizione che l'irregolarità venga rimossa entro trenta giorni dall'eventuale richiesta del Comune.

La nullità della dichiarazione non sottoscritta può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

In caso di versamento del tributo al Comune incompetente, resteranno dovuti il tributo e gli interessi legali, con maturazione semestrale, e non si farà luogo all'applicazione di sanzioni.

Se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da decisioni, atti o regolamenti, del Comune, non potranno essere addebitati né sanzioni né interessi di sorta.

ART. 38

Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato nel presente capo, resta ferma l'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472.

ART. 39

Incremento della sanzione per continuazione

1. Allorché il contribuente sia incorso, nei tre anni precedenti, in altra violazione della stessa indole, come descritta nel 3° comma dell'art. 7 del D. 472/97, non definita con il ravvedimento operoso di cui al suo art. 13 o con la definizione agevolata ai sensi degli artt. 16 e 17 del decreto stesso, la sanzione è aumentata:

- sino al 10%, quando l'unica precedente violazione della stessa indole è relativa ad una procedura accertativa di ammontare inferiore;
- sino al 20%, quando si siano avute più violazioni della stessa indole sempre per procedure accertative di ammontare inferiore ovvero l'unica violazione avvenuta sia relativa ad una procedura accertativa di ammontare superiore;
- sino al 50% quando si siano avute più violazioni della stessa indole relative ad una procedura accertativa di ammontare superiore;
- dalla metà al triplo quando si siano avute più violazioni della stessa indole relative a due o più procedure accertative di ammontare superiore: '

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, qualora l'Ufficio non contesti tutte le violazioni o non irroghi la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte le violazioni, quando in seguito vi provvede, determina la sanzione complessiva provvedendo contestualmente all'annullamento degli eventuali precedenti atti di irrogazione delle sanzioni.

3. Qualora taluno degli atti precedenti risulti definito avendo il contribuente comunque provveduto al pagamento delle sanzioni irrogate, anche avvalendosi delle agevolazioni previste dagli artt. 16 e 17 del D. 472/1997, la sanzione complessiva è rideterminata tenendo conto delle violazioni definite.

4. Quando la sanzione irrogata ai sensi dei commi precedenti sia definita con la procedura agevolata di cui agli artt. 16 e 17 del D. 472/97, la somma dovuta non può comunque essere inferiore a un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

Art. 40

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il Comune di Sannicandro di Bari, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate tributarie prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 ed alla luce dei principi stabiliti dalla legge 27.2.2000 n. 212 in materia

2. di statuto dei diritti del contribuente, introduce l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con gli obiettivi di:

- semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento;
- ridurre gli adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi rapporti improntati al principio della collaborazione e della buona fede;
- eliminare o quantomeno prevenire l'instaurazione di contenzioso tra le parti, anche per poter più proficuamente utilizzare le risorse umane e strumentali disponibili nel potenziamento dell'attività di controllo sostanziale.

Art. 41

Ambito di applicazione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione presuppone la presenza di elementi imponibili concordabili e quindi è applicabile esclusivamente nei casi di accertamenti in rettifica o d'ufficio fondati su elementi caratterizzati da apprezzamento valutativo.

2. Esulano pertanto dall'ambito di applicazione dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, tutte le questioni cosiddette "di diritto" nonché tutti gli atti relativi alla semplice liquidazione dei tributi

conseguente all'attività di controllo delle dichiarazioni e dei pagamenti eseguiti dai contribuenti.

ART. 42

Soggetti interessati

1. Tutti i contribuenti possono avvalersi dell'istituto.
2. Nel caso di più soggetti obbligati in solido al rapporto tributario, l'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno soltanto degli obbligati.
3. La definizione ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti degli altri coobbligati.

ART. 43

Funzionario responsabile

1. Competente alla definizione e sottoscrizione dell'accertamento con adesione è il funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale del tributo per il quale si procede.
2. Il funzionario responsabile, tenuto conto di quanto emerso in sede di contraddittorio con il contribuente, deve verificare la fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché valutare attentamente il rapporto costi-benefici derivante dal procedimento, con particolare riferimento, nel caso di un eventuale contenzioso, al rischio di soccombenza ed ai conseguenti oneri a carico del Comune.

ART. 44

Avvio dei procedimenti ad iniziativa dell'Ufficio

1. Quando sussistono le condizioni per l'emissione di un avviso di accertamento, suscettibile di essere definito con l'adesione del contribuente, l'Ufficio può dare preventivamente inizio al procedimento di adesione, inviando al contribuente, mediante

notifica o raccomandata con avviso di ricevimento per il tramite del servizio postale o, quando possibile, anche tramite fax o strumenti telematici, un invito a comparire nel quale sono indicati:

- il tributo ed i periodi d'imposta oggetto dell'accertamento;
- gli elementi identificativi dell'atto, dell'eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione per la definizione dell'accertamento con adesione;
- il nominativo del responsabile del procedimento.

2. Nel caso di più soggetti obbligati in solido, l'invito è inviato a tutti i soggetti, al fine di consentire ad ognuno la partecipazione al contraddittorio e l'assunzione delle proprie autonome decisioni.

3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, previste dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti i singoli tributi, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

4. La partecipazione del contribuente al procedimento non è comunque obbligatoria e la mancata risposta all'invito non comporta alcuna sanzione.

ART. 45

Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 5, può attivare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, il procedimento di definizione dell'accertamento con adesione, presentando all'Ufficio Tributi, con le modalità previste nell'art. 5 apposita istanza in carta semplice.

2. Al fine di garantire a tutti i contribuenti la possibilità di avvalersi dell'istituto è fatta espressa comunicazione in calce all'avviso di accertamento di tale facoltà, delle modalità di esercizio e dei benefici ad essa connessi, nei casi in cui il procedimento non sia stato attivato preventivamente dall'ufficio.

3. La presentazione dell'istanza anche di un solo coobbligato produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo, ivi compresa l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli da parte dell'Ufficio qualora ne ricorrano i presupposti.

4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio trasmette al contribuente l'invito a comparire con le modalità dell'art. 5.

6. Il contribuente può richiedere, indicandone i motivi, il differimento della data di comparizione indicata nell'invito per un periodo non superiore a 15 giorni.

7. La richiesta è ammissibile soltanto se presentata, con le modalità di cui all'art. 5, non oltre la data di comparizione indicata nell'invito.

8. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

ART. 46

Esito negativo del contraddittorio

Nel caso di esito negativo del contraddittorio, con sintetico verbale redatto dal responsabile del procedimento, viene dato atto delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e delle operazioni compiute.

ART. 47

Atto di accertamento con adesione

1. Nel caso in cui, a seguito del contraddittorio, l'accertamento venga concordato con il contribuente, il responsabile del procedimento redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione.

2. Nell'atto devono essere indicati:

- gli elementi, la documentazione e la motivazione su cui è fondata la definizione;

– la liquidazione del maggior tributo dovuto, degli interessi e delle sanzioni dovute per effetto della definizione.

3. L'atto deve essere sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile del tributo per il quale si procede.

ART. 48

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e la presentazione di idonea garanzia per l'intera durata della rateazione aumentata di tre mesi oltre la scadenza dell'ultima rata nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a venti milioni di lire.

2. Il contribuente, contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di adesione, qualora l'importo complessivamente dovuto a seguito dell'accertamento con adesione sia superiore a € 154.93 può chiedere di effettuare il pagamento in forma rateale per un massimo di 24 mesi, in rate bimestrali o mensili di pari importo e, comunque, di importo non inferiore a € 25,82, elevabile a 36 mesi se l'importo dovuto è superiore a € 51.645,69.

3. Qualora non ricorrano ragioni di fondato pericolo per la riscossione, da indicare espressamente nell'atto, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

4. Nel caso di mancato pagamento entro il termine di cui al comma 1 e/o della prestazione della garanzia ivi prevista, l'atto di accertamento con adesione non produrrà effetti e riacquisterà piena efficacia la pretesa tributaria contenuta nell'atto di accertamento originariamente notificato.

5. Nel caso di mancato pagamento alla prescritta scadenza anche soltanto di una delle rate successive alla prima, si procede alla riscossione dell'intero debito residuo mediante escussione della garanzia ove prestata o, in sua assenza, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo.

6. Relativamente alla tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per la quale, alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di pagamento è quella mediante ruolo, la definizione si considera perfezionata con l'iscrizione nei ruoli di riscossione degli importi risultanti dall'atto di accertamento con adesione.

ART. 49

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta:

- la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento;
- l'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione da parte del contribuente e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, ad eccezione delle ipotesi di cui ai successivi commi 2 e 3;
- l'obbligo per il contribuente a pagare tutte le somme dovute in conseguenza della definizione;
- la riduzione delle sanzioni di cui all'art. 11, con esclusione di quelle per le quali non è ammessa la definizione agevolata indicata nell'art. 2, 2° comma. Sono dovuti gli interessi calcolati sul tributo definito.

2. La definizione non preclude comunque all'ufficio la possibilità di modificare eventuali errate liquidazioni del tributo originale da errori materiali e/o di calcolo, anche a favore del contribuente.

3. Rimane peraltro salva la possibilità, per l'ufficio, di procedere ad ulteriori accertamenti nei seguenti casi:

quando la definizione riguardi accertamenti parziali;

sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi imponibili sconosciuti alla data del precedente accertamento e non rilevabili né dal contenuto della dichiarazione originaria né dagli eventuali atti prodotti dal contribuente nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione.

4. Nel caso in cui, successivamente al perfezionamento dell'accertamento con adesione del contribuente emerga, in tutto od in parte, l'infondatezza o l'illegittimità

dell'accertamento medesimo, il funzionario responsabile del tributo ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

ART. 50

Riduzione della sanzione

1. Con il perfezionamento della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura ridotta di un quarto del minimo previsto dalle leggi o dai regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo.

2. L'esito negativo del procedimento di definizione, anche se instaurato ad iniziativa del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio e non perfezionata con la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

ART. 51

Autotutela

1. Il Comune annulla in tutto o in parte gli atti impositivi illegittimi e rinuncia all'imposizione nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

- A. errore di persona;
- B. evidente errore logico o dicalcolo;
- C. errore sul presupposto dell'imposta;
- D. doppia imposizione;
- E. mancata considerazione dei pagamanti d'imposta, regolarmente eseguiti;
- F. mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- G. sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni deduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- H. errori materiali del contribuente, facilmente riconoscibili dal Comune.

2. Non ostano all'annullamento degli atti, ovvero alla rinuncia dell'imposizione:

- a. la definitività dell'atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere;
- b. il rigetto del ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi di ordine formale, quali inammissibilità, irricevibilità, inprocedibilità, ecc.;
- c. la pendenza del giudizio;
- d. l'assenza di domande o istanze da parte dell'interessato:

3. Le eventuali domande di annullamento inoltrate dagli interessati sono indirizzate al Funzionario Responsabile del tributo, il quale provvede a norma del presente regolamento.

4. Dell'annullamento o della rinuncia all'imposizione è data comunicazione, da parte del Funzionario responsabile del tributo, all'interessato ed all'organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia.

5. Il Funzionario Responsabile del Tributo è tenuto ove ne ricorrano i presupposti ad emettere atto di annullamento entro e non oltre 180 giorni dall'avvenuta richiesta e comunque entro la data della trattazione dell'eventuale udienza di 1° grado dinanzi all'autorità giurisdizionale.

ART. 52.

Disposizioni finali

Interessi per ritardato pagamento di tributi.

1. In deroga a quanto previsto da ogni altra disposizione, per il ritardato pagamento di tributi comunali si applicano gli interessi per ogni semestre compiuto, del 2.5% semestrale, previsti dall'art. 3 – comma 141 – della Legge 23.12.1996, n. 662.

2. Il tasso di interesse di cui al comma precedente si applica anche per i periodi di morosità maturati prima prima dell'entrata in vigore dell'art. 17 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

3. In caso di variazione del tasso d'interesse disposto, anche agli effetti dei tributi comunali, con i decreti ministeriali richiamati dall'art. 17 della Legge 146/98, dette variazioni sono pienamente efficaci.

4. Le sanzioni per violazione alle norme sui tributi comunali, accertate prima del 01.04.1998, non producono interessi né dalla data di riferimento della violazione, né dalla data in cui erano state irrogate e non pagate.

5. La misura degli interessi si applica anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto di tributi corrisposti e non dovuti.

ART. 53

Norma transitoria

1. Per i procedimenti già notificati continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento. Se le somme richieste non sono state ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è facoltà del soggetto obbligato di richiedere l'applicazione della norma più favorevole fra quella già applicata e quella risultante dal presente regolamento. Non sono in ogni caso ammessi rimborsi di somme già pagate.

ART. 54

Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'1 gennaio 2003

2. Dalla suddetta data è abrogata ogni altra norma locale non compatibile con le disposizioni del regolamento medesimo.

ART. 55

Formalità

Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:

- è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio, informando la popolazione con comunicati stampa ;
- è inviato, unitamente alla delibera di approvazione, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività, mediante raccomandata a. r. ai fini dell'art. 52,

secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale.